



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico Finanziario e Tributario Servizio Tributi

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

OGGETTO: RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROPOSTO DA TRIAKIS 3000 SRL PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 699/2024 (RGA N. 2851/2022) PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA LOMBARDIA, SEZ. 2, IN DATA 12 FEBBRAIO 2024 E DEPOSITATA IN DATA 05 MARZO 2024 IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNUALITA' 2015

L'anno 2024 il giorno _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'articolo 1372 del codice civile

TRA

il Comune di Sesto San Giovanni (C.F. 02253930156, P.IVA 00732210968) con sede in Sesto San Giovanni. Piazza della Resistenza n. 20, in persona della Dott.ssa Cinzia Pecora che agisce in nome e per conto dell'Ente, la quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore del Settore Economico Finanziario e Tributario

e

l'Avvocato Antonio Chiarello, nato a [REDACTED] il [REDACTED] con Studio in Lecce, Via Ludovico Ariosto n. 43, C.F. [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lecce;

Premesso che:

con ricorso per Cassazione, notificato il 30.09.2024, la società Triakis 3000 Srl ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sez. 2, n. 699/2024, del 12.02.2024, depositata il 05 marzo 2024, in materia di Imposta Municipale Propri (IMU) – annualità 2015;

con Determinazione n. 1570 del 10.10.2024 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco di Avvocati dal quale l'Amministrazione può eventualmente attingere per l'affidamento di incarichi ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. H del D.Lgs. 36/2023, nell'interesse del Comune di Sesto San Giovanni, relativamente a contenziosi instaurati dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione in materia di diritto tributario, nel caso in cui l'Avvocatura comunale comunichi l'impossibilità di assumere il patrocinio dinanzi alla medesima Corte;

con Delibera n. 148 del 22/10/2024 la Giunta Comunale ha deciso di autorizzare il Funzionario responsabile dei Tributi a costituirsi nel giudizio proposto avanti la Corte di Cassazione da TRIAKIS 3000 SRL avverso la sentenza n. 699/2024 (RGA n. 2851/2022) pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, Sezione 02, in

data 12 febbraio 2024 e depositata in data 05 marzo 2024 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) annualità 2015;

con la medesima Delibera n. 148 del 22/10/2024 il legale individuato per la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione à l'Avv. Antonio Chiarello con studio in Lecce;

con Determinazione n. ____ del _____ è stato approvato lo schema del presente disciplinare

Preso atto

del preventivo di spesa economica trasmesso dall'Avv. Antonio Chiarello in ordine al compenso da riconoscere per la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso da Triakis 3000 Srl avverso la sentenza n. 699/2024 (RGA n. 2851/2022) pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, Sezione 02, in data 12 febbraio 2024 e depositata in data 05 marzo 2024 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) annualità 2015

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico ha per oggetto l'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2229 e ss. C.C. consistente nell'attività di rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Sesto San Giovanni in relazione al giudizio promosso da Triakis 3000 Srl contro il Comune di Sesto San Giovanni dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
2. L'incaricato assume l'obbligo di provvedere al compimento di tutti gli atti necessari ai fini di una concreta ed effettiva tutela degli interessi di questo Ente comunale in relazione al procedimento amministrativo sopra indicato.
3. L'incaricato assume, inoltre, l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di Sesto San Giovanni in ordine a qualsivoglia atto posto in essere ovvero alle determinazioni assunte nell'ambito del procedimento giurisdizionale sopra individuato, inviando, senza indugio, comunicazioni, verbali d'udienza e quant'altro possa risultare utile nelle prospettive del perseguimento delle finalità testé citate.
4. Egli, comunque, informa periodicamente l'Ente comunale circa lo stato del giudizio, adottando ove reputato opportuno, tutte le iniziative di natura propulsiva in relazione al giudizio cennato.
5. Eventuali situazioni di impossibilità allo svolgimento totale o parziale dell'incarico dovranno essere immediatamente comunicate alla Pubblica Amministrazione al fine di valutare, di comune accordo, le soluzioni atte a consentire la conclusione dell'incarico.

Art. 2 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico assume una durata pari a quella richiesta per la definizione del giudizio suindicato.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 3 - INCOMPATIBILITA'

1. L'Avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con la controparte (o, con il legale rappresentante, in caso di persona giuridica) sopra indicata, di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
2. L'Avvocato dichiara inoltre che tutti componenti dello studio associato non si trovano in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse con l'Ente.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, per l'Amministrazione essa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.
4. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 4 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Avvocato dichiara di possedere una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale avente massimale adeguato rispetto al valore della causa in cui assumere il patrocinio per tutto il periodo di svolgimento dell'attività derivante dal conferimento dell'incarico, di cui comunica gli estremi: Polizza Assicurativa per responsabilità patrimoniale sottoscritta dal professionista ed in corso di validità (art. 27 Codice deontologico):

Compagnia _____, numero di polizza: _____ data di scadenza _____ massimale _____.

Art. 5 - COMPENSO

1. Il professionista si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto per il compenso di € 2.188,68, comprensivo del rimborso forfetario delle spese generali (15%) oltre ad oneri accessori ex lege (C.P.A. ed IVA) così come da preventivo inviato a mezzo pec in data 16/10/2024, prot. gen. 108921. Tale somma, accettata dal Comune, così determinata, deve ritenersi adeguata all'importanza della prestazione.
2. Qualora eventi sopravvenuti e non preventivabili comportino maggiori spese, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta al Comune. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

Art. 6 - PAGAMENTI

1. Il pagamento del compenso di cui all'articolo precedente avverrà con le seguenti modalità:
 - a) fino al 50% a titolo di acconto a seguito del deposito del controricorso presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
 - b) un saldo finale, al termine del giudizio, per il residuo, conformemente a quanto richiesto nel preventivo ed accettato dall'Amministrazione.

2. La liquidazione del compenso, salvo quanto previsto nei commi precedenti, avverrà a conclusione dell'incarico, previa presentazione di fattura nelle forme stabilite dalla legge per l'attività professionale svolta.

Art. 7 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili alla miglior difesa e richiesti dal legale.
2. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, all'occorrenza, ricognizione dello stato degli incarichi ricevuti, relazioni circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente.

Art. 8 - SOSTITUZIONI, DOMICILIAZIONE

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto da parte del Comune senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale stesso (previa verifica di eventuale incompatibilità o conflitto di interessi con l'ente), dandone comunicazione all'Amministrazione.
2. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Art. 9 - RECESSO

1. La presente collaborazione è affidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 e ss. C.C. L'incaricato dovrà eseguire tutte le prestazioni ed adempiere a tutti gli obblighi sopra indicati con tempestività e diligenza. In caso contrario, il Comune di Sesto San Giovanni eserciterà il diritto di recesso dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 2237, c.c., rimborsando all'incaricato le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
2. In quest'ultima ipotesi le spese sostenute ed il compenso saranno liquidati da questo Comune sulla base dell'opera prestata sino all'esercizio del diritto di recesso da parte dello stesso Ente comunale

Art. 10 - RINUNCIA ALL'INCARICO

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

Art. 11 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI

1. Le parti danno atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come aggiornato ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR n. 679/2016 - tutti i dati, contenuti nella presente convenzione, saranno trattati, esclusivamente, per lo svolgimento dell'incarico, delle attività connesse, nonché per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa, ovvero previsti da leggi e regolamenti vigenti.
2. Al pari garantiscono che il trattamento di ogni ulteriore – eventuale – dato sensibile, che dovesse rendersi necessario, avverrà in aderenza e conformità a quanto stabilito e prescritto dal citato decreto legislativo.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

ART. 14 - REGISTRAZIONE SCRITTURA

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso a cura della parte interessata.

Letto, approvato e sottoscritto in Sesto San Giovanni, in data _____

p. il Comune di Sesto San Giovanni
Il Direttore del Settore Economico Finanziario e Tributario
Dott.ssa Cinzia Pecora

Documento informatico firmato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa (D. Lgs. n. 82/2005)

Il Professionista incaricato Avv. Antonio Chiarello